



PROVINCIA di CAMPOBASSO

Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Campobasso

Art.1- Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, da parte della Provincia di Campobasso (d'ora in poi denominata Ente) del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni di seguito specificati.

Il servizio è condizionato dal processo in atto di riordino delle province ex art. 17 e seguenti Decreto Legge n. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012 e da ultimo Decreto Legge 5 novembre 2012, n. 188, che interessando anche la Provincia di Campobasso comporta il trasferimento di alcune funzioni ad altri soggetti, con conseguente variazione di ambito territoriale e/o di competenze funzionali.

Il servizio, sulla base degli sviluppi connessi e consequenziali alla concreta attuazione del riordino delle province che interverranno nell'anno 2013, potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione, per cui le prestazioni si intendono estese e/ o ridotte alla nuova compagine provinciale agli stessi patti e condizioni del contratto primario del servizio.

Art.2 - Prestazioni

Il Broker si impegna a fornire alla Provincia di Campobasso un supporto consulenziale completo in materia assicurativa ed, in particolare, a fornire le seguenti prestazioni, indicate in via esemplificativa e non necessariamente esaustiva:

- a) individuazione dei rischi attinenti alla specificità dell'Ente e della sua attività istituzionale, anche con riferimento alla normativa vigente;
- b) studio della prevenzione e protezione;
- c) analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo anche con riferimento alle polizze assicurative da stipularsi in riferimento ai contratti collettivi di lavoro ed agli amministratori;
- d) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative con rinegoziazione delle stesse a seguito dell'evolversi del mercato, delle nuove esigenze dell'Ente e dell'evolversi della normativa;
- e) assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei contratti assicurativi, anche con la predisposizione dei relativi capitolati, bandi e bozze contrattuali;
- f) esecuzione e gestione delle polizze con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti;
- g) razionalizzazione e allineamento delle scadenze delle polizze;
- h) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia di assicurazione;
- i) gestione dei sinistri attivi e passivi;
- j) elaborazione di un rapporto annuale sullo stato di programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- k) servizio di stima annuale e/o relativo adeguamento dei valori relativamente ai fabbricati provinciali adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici a proprio carico, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;
- l) assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa;
- m) gestione dei contratti in corso;
- n) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

Le prestazioni propedeutiche finalizzate alla predisposizione del programma assicurativo dovranno essere completate entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto, anche tenendo conto degli studi già in possesso della Provincia.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'incarico, il Broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti.

Art. 3 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Lucia Terzano.

I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'accesso alle offerte di gara è differito sino alla fase di aggiudicazione definitiva.

Art. 4 - Durata dell'incarico

L'incarico ha la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto. E' fatta salva l'eventuale consegna anticipata dell'incarico.

In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione secondo quanto previsto dall'art. 15, il Broker su richiesta dell'Ente si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'amministrazione.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, indicato all'art. 2.

Art. 5 -Requisiti di partecipazione

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

1) Situazione personale degli operatori:

- a) iscrizione alla CC.IAA.;
- b) iscrizione al Registro degli Intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (già albo ai sensi della L. 792 del 28.11.1984);
- c) aver esercitato per un periodo non inferiore a 3 anni l'attività di broker assicurativo;
- d) possesso di una copertura assicurativa R.C. professionale conforme alla normativa vigente;

2) Capacità economica e finanziaria:

- a) aver intermediato nel triennio 2010/ 2012 premi assicurativi per un importo non inferiore a € 15.000.000,00 di cui almeno € 8.000.000,00 riferiti ad Enti Pubblici;
- b) non aver avuto perdite operative nei bilanci riferiti agli esercizi finanziari del triennio precedente 2009/ 2011;
- c) essere in possesso di n. 2 referenze bancarie.

3) Capacità tecnica:

- a) aver prestato servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 5 enti pubblici nel triennio 2010/ 2012, di cui almeno un'amministrazione provinciale;
- b) essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 per attività coerente con quella oggetto della gara.

Nel caso di R.T.I. la capacità economica e finanziaria di cui al punto a) deve essere detenuta con una percentuale massima del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto, viceversa i requisiti di cui ai punti b) e c) dovranno essere posseduti da ciascun operatore facente parte del raggruppamento.

Relativamente alla capacità tecnica di cui al punto a) la stessa deve essere detenuta con una percentuale massima del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto.

L'Amministrazione appaltante procederà al controllo dei requisiti ai sensi dell'art. 48 del d.leg.vo n. 163/2006.

Art. 6– Sistema di appalto.

All'aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 D. Lgs. n. 163/06, da individuarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione di seguito indicati.

Non sono ammesse offerte in aumento. Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per l'Ente è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di pubblici servizi ed essere trasmessa all'Ente, unitamente alla prescritta documentazione a corredo delle stesse, in plico chiuso e sigillato.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste contrassegnate dalle seguenti diciture:

“A” - Documentazione di gara

“B” - Offerta tecnica

“C” - Offerta economica

Nella Busta “B” dovrà essere presentato un progetto che illustrerà – in un massimo di 40 (quaranta) cartelle dattiloscritte (max 40 righe per cartella) – i contenuti e le modalità di realizzazione del servizio proposto, le modalità di lavoro ed organizzative, le proposte per garantire il conseguimento di economie di spesa e l'efficacia del programma assicurativo.

Con riferimento al gruppo di lavoro proposto dovranno essere presentati, in aggiunta al progetto suddetto, i relativi curricula .

L'offerta tecnica sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Nella Busta “C” l'offerta economica dovrà prevedere una dichiarazione di impegno a mantenere, per tutta la durata contrattuale, il valore percentuale espresso in cifre ed in lettere, delle provvigioni che, in caso di affidamento dell'incarico oggetto di gara, saranno poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno sottoscritti i contratti assicurativi dell'Ente. La suddetta percentuale dovrà essere indicata separatamente per il ramo RCA e per altri rami diversi.

Art. 7 -Criteri di valutazione e modalità di assegnazione dei punteggi

L'aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 con attribuzione di punti 70 (settanta) per l'offerta tecnica e di punti 30 (trenta) per l'offerta economica.

La valutazione delle offerte tecniche verrà effettuata in base ai criteri e ai parametri indicati nella seguente tabella:

Qualità dell'offerta tecnica: max 70 punti		
Criteri	Sottocriteri	Punteggio massimo
Modalità e descrizione delle attività per l'espletamento del servizio con particolare riferimento ai criteri adottabili ai fini del conseguimento di economie di spesa nella gestione del servizio indicato all'art.2:	I sottocriteri sono riportati nella tabella A	max punti 30
Modalità organizzative e descrizione delle attività per la gestione dei sinistri	I sottocriteri sono riportati nella tabella A	max punti 20

Struttura organizzativa dell'impresa e sede di svolgimento dell'incarico: max punti 7	I sottocriteri sono riportati nella tabella A	max punti 7
Qualità delle risorse umane dedicate all'esecuzione del servizio: max punti 3	Anni esperienza dello staff tecnico: da 1 a 3 punti 1 da 3 a 5 punti 2 oltre 5 punti 3	max punti 10
Referente unico: max punti 5	Anni esperienza del referente unico: da 1 a 3 punti 1 da 3 a 5 punti 3 oltre 5 punti 5	
Proposte aggiuntive e migliorative del servizio richiesto in funzione della tipologia, della effettiva utilità e concretezza delle proposte	Per ogni proposta valida: punti 1	max punti 5
	Totale	70

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione dovrà:

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione individuato nel presente capitolato un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 4 giudizi predeterminati;
- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella tabella A

Tabella A

Giudizio	Coefficiente
Insufficiente	0/4
Sufficiente	2 /4
Buono	3 /4
Ottimo	4 /4

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0 /4 a 4 /4), come da tabella "A" ed il massimo punteggio attribuibile per ciascun sottocriterio (o criterio, in caso di assenza di sottocriteri) di valutazione come sopra indicato.

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle che conterranno eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nel capitolato d'oneri, ovvero siano sottoposte a condizione.

B) Offerta economica

All'offerta economica saranno attribuiti **max punti 30**, sulla base delle provvigioni che saranno poste a carico delle Compagnie di Assicurazione sulle polizze riconducibili ai seguenti rami assicurativi. L'attribuzione del punteggio sarà graduato come segue:

RCA (max punti 10)

Fino ad un massimo del 5% Punti 10,0

Oltre il 5,0% e fino al 6,0% Punti 8,0

Oltre il 6% e fino all'7% Punti 6,0

Oltre l'7% Punti 4,0

Oltre il 9% Punti 0

Altri Rami (max punti 20)

Fino ad un massimo del 12% Punti 20,0

Oltre il 12,0% e fino al 13,0% Punti 15,0

Oltre il 13,0% e fino al 14,0% Punti 10,0

Oltre il 14,0% e fino al 15,0% Punti 7,0

Oltre il 15% e fino al 16% Punti 4,0

Oltre il 16% Punti 0

Art. 8-Garanzie

A corredo dell'offerta il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del valore del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 75 del d.leg.vo n.163/06.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, secondo le modalità dell'art. 113 del D.Leg.vo n. 163/2006, che si applica integralmente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, fatta salva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, con imputazione del maggior costo derivante, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Nessun interesse decorrerà sulle somme versate a titolo di cauzione.

Art. 9 -Rapporti con l'Ente

L'aggiudicatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non previamente autorizzato.

Art. 10 -Gestione amministrativa delle polizze

Almeno 30 giorni prima della scadenza del premio, il Broker deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione tramite raccomandata A.R., evidenziando il numero di polizza di riferimento, l'importo del premio distinto in lordo e netto, il periodo di copertura e la data di scadenza.

L'Ente si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti ai contratti che verranno stipulati nei tempi necessari alla corretta copertura dei rischi.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalla società di assicurazione, debitamente quietanzate.

Art.11 -Obblighi ed oneri diversi a carico del broker

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite, pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità della Provincia;
- dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare
- alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente; in caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del c.c.

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Art. 12 -Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché di tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 13 -Prerogative dell'Ente

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker.

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente.

Art. 14 -Inadempienze contrattuali - Penali

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti tenuto conto della natura dell'incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

In caso di inadempimento o non esatto adempimento, o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste, l'Ente ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, di applicare – previa contestazione scritta mediante raccomandata a/r – una penale di valore compreso tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 2.000,00 in relazione all'inadempimento rilevato.

La penale verrà prelevata dalla garanzia definitiva prestata e l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. L'Ente potrà comunque e in ogni caso richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art. 15 -Risoluzione anticipata

Nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato ed a quelle dell'offerta oppure in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, con incameramento della cauzione definitiva.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, mediante raccomandata a/r, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto in precedenza ponendovi altresì rimedio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto all'Albo dei mediatori di assicurazione o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

E' fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere per danni subiti.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta mediante semplice dichiarazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 3 mesi.

Art. 16 -Subappalto e cessione del contratto

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente appalto essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 17 -Compensi del broker

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno per intero ad esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie Compagnie di assicurazione, si dà e si prende atto che l'entità dei compensi della provvigione posta a carico delle suddette Compagnie, dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dalla Provincia con l'assistenza del Broker e, comunque, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l'appalto del servizio.

Art. 18- Valore dell'appalto

Il valore del presente appalto viene determinato sulla media dei premi imponibili pagati negli ultimi tre anni (2010 – 2011 - 2012) applicando su tali importi le aliquote della provvigione massima del 9% per il ramo R.C.A. e del 16% per gli altri rami. Per completezza di informazioni si riportano i seguenti dati: media per polizze R.C.A. € 37.225,55 e media per gli altri Rami € 430.703,14.

Valore del presente appalto € 72.262,80 oneri per la sicurezza pari a zero, in quanto l'appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale.

Art. 19 -Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario mediante acquisizione del relativo DURC ed il pagamento avverrà mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato ex art. 3 legge 136/ 2010 e smi comunicato dall'aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione.

Art. 20 -Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa e le spese per bolli e registrazioni sono interamente a carico della società aggiudicatario.

Art. 21 -Autorizzazioni al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e smi, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 22 – Elezione del domicilio.

La ditta si impegna ad eleggere domicilio speciale in Campobasso.

Art. 23- Foro competente

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la Provincia di Campobasso, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Campobasso.

Art. 24 -Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto espressamente non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme legislative nazionali e comunitarie in materia di obbligazioni e contratti.

Il Dirigente
Arch. Giorgio Carissimi